

BREVE GUIDA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO **a cura dei Cobas Scuola**

Una delle Deleghe al Governo contenuta nella Legge 107 prevedeva una riforma degli Organi Collegiali della scuola, una nuova normativa che certamente sarebbe sfociata nella riduzione dei poteri degli organismi democratici della scuola a favore di quelli del preside manager, così come già prevedeva la famigerata legge Aprea che voleva trasformare i Consigli di istituto in Consigli di Amministrazione con tanto di privati ed esponenti degli enti locali al loro interno (altre poltrone da spartirsi). Il forte movimento della primavera del 2015 non è riuscito a bloccare la legge, ma ha ottenuto lo stralcio della Delega per la riforma degli Organi Collegiali.

Pertanto le prerogative del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto permangono immutate; la Legge 107 anzi aumenta i poteri già ampi del Consiglio di Istituto, poteri che gli sono stati conferiti quando le scuole erano pensate come comunità democratiche nelle quali tutte le sue componenti avevano diritto di cittadinanza e di decisione. Per questo è molto importante che i militanti Cobas siano presenti nei Consigli in modo sempre più capillare ed organizzato, anche perché esso è stato spesso consegnato nelle mani di presidi che lo usano solamente come luogo di ratifica necessario alle loro decisioni.

I presidi infatti, che ben conoscono l'importanza strategica del Consiglio di Istituto, fanno candidare ed eleggere i membri dei loro staff: generalmente oltre al preside nei Consigli siedono i collaboratori del preside e le figure strumentali della scuola. Nonostante questo, per i docenti non è complicatissimo entrare visto che, mentre in Collegio Docenti i colleghi sono spesso timorosi di contraddire il dirigente, c'è una maggiore disponibilità a farlo nel segreto delegante dell'urna.

In ogni caso avere un seggio nel Consiglio di istituto è un "successo" alla portata di tutti. Se lo facciamo in modo il più possibile organizzato tra docenti, studenti, genitori e ATA, sarà possibile impostare un lavoro di difesa della scuola pubblica, dei diritti dei lavoratori e degli studenti proprio lavorando all'interno dell'organo più importante della scuola.

Forniamo qui di seguito alcune informazioni base necessarie per affrontare il momento elettorale.

1. Quando si svolgono le elezioni?

Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale; sui siti degli Uffici Scolastici Regionali dovrebbe essere presente un Decreto che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina). Per l'anno scolastico 2016/2017 tali date saranno:

13 e 14 novembre: Campania, Veneto, Umbria, Toscana

20 e 21 novembre: Lombardia, Liguria, Calabria, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Lazio

Da confermare: Val d'Aosta, Basilicata, Friuli, Abruzzo, **(ma quasi certamente 20 e 21 novembre)**

Per la componente studenti: la componente studentesca si rinnova ogni anno entro il 31 ottobre, solitamente in contemporanea all'elezione dei rappresentanti di classe.

2. Quali sono le scuole interessate?

- Tutte quelle in cui il Consiglio di istituto è a scadenza naturale (dura in carica 3 anni); per l'a.s. 2016/17 si rinnovano dunque i Consigli eletti nell'a.s. 2013/14;
- Gli Istituti nati il 1° settembre 2016 per effetto di accorpamenti o di raggiunta autonomia;
- Tutte le scuole in cui devono essere svolte le elezioni suppletive che si tengono quando decadono alcuni componenti e la rispettiva lista è esaurita, per cui non si può procedere alla surroga.

3. Qual è la normativa di riferimento?

Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l'OM 15 luglio 1991, in particolar modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46;

Per le competenze del Consiglio di istituto: la normativa principale è Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10)

4. Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: 6 genitori + 6 docenti + 1 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside)

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA + il preside)

5. Chi può essere eletto?

Tutti i genitori (o chi ne fa le veci), tutti gli studenti, tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea), e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto.

6. Come funziona la commissione elettorale?

Ogni scuola dovrebbe avere la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA (nelle scuole superiori da 1 studente, 1 genitore + 2 docenti + 1 ATA) designata dal Consiglio di istituto o dal preside che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni, dunque a questo punto dell'anno dovrebbe essere già stata nominata con decreto del preside.

La commissione elettorale redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato

7. Si possono fare ricorsi contro la commissione elettorale?

Sì, sono previsti per diversi passaggi.

1. contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'albo)
2. contro l'erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo)
3. contro l'esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo)
4. contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati)

8. Come si preparano le liste?

Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA. Ogni lista deve avere un motto.

Le scuole hanno la modulistica già pronta, dunque basta andare in segreteria, ritirare il modulo e studiarlo bene in tutte le sue parti. Dovrebbe essere presente anche una parte in cui i candidati dichiarano l'accettazione della candidatura, ma spesso sono formalità che vengono saltate. Le firme dei candidati inoltre dovrebbero essere autenticate dal preside o suo delegato (o anche dal sindaco o suo delegato); la procedura, macchinosa, viene risolta spesso a livello di scuola; dunque la cosa più semplice è andare in segreteria e chiedere come si deve fare per l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori. Se la segreteria non sa dare informazioni precise, ci si rivolge al presidente della commissione elettorale di cui la segreteria deve fornire il nominativo.

9. Chi sono i presentatori di lista? Quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati);

- se gli elettori di una componente sono fino a 20: sono suff. 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
- se gli elettori di una componente sono fino a 200: sono suff. 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
- se gli elettori di una componente sono più di 200 e fino a 1000: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

10. Chi può sottoscrivere la lista?

Sottoscrivono tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, anche i membri della commissione elettorale. I candidati non possono sottoscrivere la lista. E' importante spiegare ai sottoscrittori che firmando non diventano candidati, ma semplicemente stanno permettendo alla lista di essere presentata. **Si può sottoscrivere solamente una lista.**

11. Quanti possono essere i candidati?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: da 1 a 12 per i genitori e per i docenti; da 1 a 2 per gli ATA (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside)

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + da 1 a 4 per gli ATA)

12. Quando deve essere presentata la lista?

Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale (ma di solito si presentano in segreteria) dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedenti a quello fissato per le votazioni. Dunque i termini per la presentazione delle liste per le elezioni del 2016 sono:

1. Campania, Veneto, Toscana, Umbria: dalle ore 9 del 26 ottobre alle **ore 12 del 31 ottobre** (termine ultimo) **ATTENZIONE AL PONTE!**
2. Lombardia, Liguria, Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Sicilia Piemonte, Molise, Lazio, Marche: dalle ore 9.00 del 31 ottobre alle **ore 12 del 7 novembre** (termine ultimo)
3. Da confermare: Val d'Aosta, Basilicata, Friuli (**ma quasi certamente** dalle ore 9.00 del 31 ottobre alle **ore 12 del 7 novembre** termine ultimo)

13. Chi deve consegnare materialmente la lista?

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista. Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e dovrebbe firmare davanti alla commissione elettorale esibendo un documento di identità. Anche le firme dei sottoscrittori dovrebbero essere autenticate, ma di solito i moduli sono costruiti in modo che il presentatore garantisce che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà.

14. E' obbligatorio nominare un rappresentante di lista?

No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale). Se ci sono persone disponibili, è sempre utile inserire qualcuno per controllare che tutte le operazioni siano svolte regolarmente.

15. Si può fare campagna elettorale?

Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

16. Dove si vota?

La normativa prevede che debba essere costituito un seggio per ogni plesso o sede staccata; questo può essere un elemento importante, visto che la gente non va solitamente a votare la domenica, ma il lunedì mattina quando porta i figli a scuola;

dunque è importante che ci sia il seggio in ogni scuola o plesso. Il problema può essere trovare la gente che fisicamente stia ai seggi.

17. Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili. I candidati non possono essere anche scrutatori.

18. Chi ha diritto di voto e come si vota?

Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori (ATTENZIONE: portare a votare i papà, può fare la differenza!); si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze.

Docenti e ATA: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). Si possono esprimere fino a due preferenze.

Studenti: tutti gli studenti iscritti all'Istituto.

Chi è sia docente che genitore vota per entrambe le componenti .
Chi è su due scuole ha diritto di voto in entrambe.

19. Dove si svolge lo scrutinio?

Ogni seggio elettorale svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio n. 1.

20. Dove si svolge l'attribuzione dei seggi?

Le operazioni per l'attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 (stabilito in precedenza dal preside tra tutti i seggi presenti nella scuola) integrato con scrutatori di altri seggi. Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

21. Come si calcola l'attribuzione dei seggi?

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Ecco un esempio del meccanismo di attribuzione dei seggi valido per la componente studentesca, quindi per 4 candidati.

Ipotizziamo che ci siano 4 liste con questi voti:

Lista 1: 500 voti

Lista 2: 300 voti

Lista 3: 240 voti

Lista 4: 190 voti

Ora eseguiamo la divisione per 1,2,3 e 4:

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4
diviso				
1	500	300	240	190
diviso				
2	250	150	120	95
diviso				
3	166	100	80	63
diviso				
4	125	75	60	47

La lista 1 prende 2 seggi, le liste 2 e 3 prendono un seggio ciascuno.

Nel caso dei docenti bisogna continuare le divisioni anche per 5, per 6, per 7 e per 8 e poi si assegnano i seggi alle liste in base agli 8 quozienti più alti.

I candidati eletti all'interno di ogni lista saranno quelli che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fino all'esaurimento dei seggi assegnati alla lista stessa .

22. Bisogna presentare una lista per ogni componente o è opportuno presentare più liste ?

La normativa permette di scegliere a livello di scuola; è necessario presentare più di una lista se la prima ha esaurito i posti di candidati disponibili e ci fossero altre persone che desiderano candidarsi. Occorre anche valutare politicamente l'opportunità di creare o meno una lista in contrapposizione; certo è che con la Legge 107 la diversità di posizioni, soprattutto all'interno della componente docente, si è accentuata. Spesso tra i docenti troviamo anche dei sostenitori *talebani* dell'aziendalizzazione, della logica premiale o dell'alternanza scuola lavoro tout court. In tali situazioni si deve valutare l'opportunità di presentare una lista alternativa e non lasciarsi incantare dalle sirene dell'unità a prescindere dai contenuti; tale scelta è preferibile laddove ci sia un gruppo di docenti che condivida la necessità di fare resistenza alla "Buona Scuola". Infatti il sistema elettorale è proporzionale di lista, per cui i voti e i seggi vanno anzitutto alla lista e poi , con il calcolo delle preferenze, ai singoli candidati di ogni lista e dunque, se la nostra lista raccoglie voti, avremmo più membri in Consiglio con maggiori possibilità di ottenere dei risultati. Inoltre presentare in una stessa lista persone con posizioni completamente diverse coarta la libertà del voto, in quanto un voto di preferenza dato, per esempio, ad un docente contrario al progettificio di fatto aumenta la possibilità che venga eletto anche chi – candidato nella stessa lista- è favorevole a qualsiasi progetto e ritiene assolutamente marginale il lavoro in classe.